

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24779 Anno 2017

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 19/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 22562-2015 proposto da:

CARTIERE RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO PAPANATTI e
CARMELA M. CORDARO;

- ricorrente -

contro

COMUNE MESSINA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 283/2015 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.

Ritenuto che la Rita Cartiere ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 4 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 3733 del 2010, di rigetto dell'opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1, lett. f), e 15, cod. strada, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta;

che il Tribunale ha ritenuto non richieste, ai fini della validità formale del verbale di contestazione, l'attestazione di conformità del verbale all'originale e la notifica del verbale in originale ("copia rosa");

che, inoltre, il Tribunale ha osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalla documentazione fotografica acquisita, e che tale segnalazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi);

che l'intimato Comune di Messina non ha svolto difese.

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 23, ultimo comma, l. n. 689 del 1981, 201, comma 1, cod. strada, 385 reg. att. cod. strada, 113, primo comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civ.;

che la doglianza, con la quale è riproposta la questione della nullità del verbale di contestazione per mancanza di attestazione di conformità all'originale, è infondata;

che, come emerge dalla sentenza impugnata, il verbale in questione è stato redatto con sistema meccanizzato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'art. 201 cod. strada, l'art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il «modulo prestampato» recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti;

che tale modulo, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (*ex plurimis*, Cass. 20/01/2005, n. 1226);

che, pertanto, non è invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorché l'atto notificato non rechi l'attestazione di conformità al documento informatico (Cass. 06/12/2016, n. 24999; Cass. 18/09/2006, n. 20117);

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 213, ultimo comma, l. n. 689 del 1981, 37, comma 1, 38, comma 5, 40, comma 1, lett. f) cod. strada, della didascalia di cui alla figura II 444 degli allegati al titolo I del d.P.R. n. 495 del 1992, 113, primo

comma, 115, primo comma, 116, primo comma, 277, primo comma, cod. proc. civ.;

che la ricorrente assume l'erroneità della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l'omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in appello, evidenziando che risultava nella specie assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa;

che la doglianza è infondata;

che il Tribunale ha rilevato che dai documenti prodotti dalla Cartiere stessa appellante emergeva la presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri - fasce orarie e importo - della tariffa applicata alla sosta dei veicoli;

che la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell'area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto (Cass. 14/10/2009, n. 21883);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II